

ASSILEA

Consultazione on line. Osservazioni sul documento base “Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture”

Audizione presso per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture del 9 giugno 2011.

Desideriamo prima di tutto ringraziare l’Autorità per il cortese invito alla fase di consultazione sulle Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture.

Ricordiamo innanzitutto che l’Assilea – in occasione delle due precedenti consultazioni sulle infrastrutture strategiche mediante l’istituto della finanza di progetto e sulle fonti energetiche rinnovabili – ha già avuto modo di segnalare le principali questioni ancora aperte sulle quali si ritiene indispensabile un approfondimento teso ad individuare alcune indicazioni procedurali utili affinché le amministrazioni aggiudicatrici possano concretamente e correttamente ricorrere al contratto di locazione finanziaria e per conseguire quindi una più diffusa partecipazione delle banche e degli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria.

Per quanto riguarda in particolare il tema della consultazione in oggetto, segnaliamo che, a seguito di un monitoraggio sui bandi di gara in materia di leasing, codesta Associazione ha riscontrato come, in caso di bando di gara d'appalto per la fornitura a mezzo locazione finanziaria di beni mobili e servizi rivolto a RTI (raggruppamenti di imprese tra finanziatore e fornitore), la procedura di aggiudicazione comunemente utilizzata è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di ribasso offerto per la fornitura dei beni e servizi, ribasso offerto sugli oneri finanziari previsti per la locazione finanziaria e, talvolta, anche sul costo del prefinanziamento dell’operazione e sulla riduzione del tempo previsto per la consegna/fornitura.

Il punto di attenzione che vorremmo segnalare a codesta Autorità, rispetto alla composizione dei sottopunteggi dell’offerta economica, è che un’impostazione che premia maggiormente il ribasso sullo spread finanziario rispetto a quello sul costo di fornitura/realizzazione, indipendentemente dall’algoritmo utilizzato, conduce in molti casi a risultati contrari all’obiettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e ciò soprattutto agli attuali tassi di mercato.

L’assegnazione di punteggi in modo separato al valore della fornitura/lavori e al valore dello spread non sempre garantisce all’amministrazione il miglior “prezzo” finale. Tale considerazione assume connotazioni ancora più importanti man mano che aumenta l’importo a base di gara e quindi diventa di assoluta rilevanza negli appalti di lavori, in

cui il rischio non è solo quello di non riuscire ad individuare l'offerta in astratto migliore, ma che la P.A. debba rispondere per danno erariale.

Una possibile strada da intraprendere potrebbe essere quella di prendere in considerazione un unico elemento di valutazione, considerato soprattutto che i due valori (costo di realizzazione/fornitura e spread) sono la base per il calcolo del canone e che, a parità di durata e riscatto, non dovrebbero essere trattati separatamente ma come un unico ed inscindibile elemento di valutazione.

A tale proposito, si conferma sin da ora la disponibilità dell'Associazione Italiana Leasing a dare un ulteriore contributo per la parte di nostra competenza, nelle forme che codesta Autorità riterrà più opportune